



RG n. 13739/201

Repert. n. 2275/2017 del 28/02/201

N. SENT. 1087 | 2017

n. R.G. 13739 | 2014

N. Cron. 1115 | 2017

N. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo  
in composizione monocratica  
(sezione V civile)

in persona della dott.ssa Caterina Ajello ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al N.13739 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014,  
vertente

tra

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Lavinia Cipollina per mandato apposto in calce  
all'atto di citazione

Attore

contro

Accedo spa, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv.  
██████████, per procura apposta in calce alla comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 21 giugno 2016 e atti ivi richiamati.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2 ottobre 2014 ██████████ ha convenuto in giudizio l'Intesa San Paolo  
Personale Finance e premesso di avere stipulato il 9 aprile 2010, il contratto di cessione del quinto  
dello stipendio n. ██████████ ancora in corso, con la Neos Finance, successivamente acquisita

*fl*



RG n. 13739/201

Repert. n. 2275/2017 del 28/02/201

dall'Intesa San Paolo Personal Finance, al fine di estinguere due prestiti precedenti, ha chiesto, previo espletamento di una consulenza contabile, la condanna alla restituzione della somma di euro 14.415,41 indebitamente versata, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti.

Ha infatti dedotto l'attore che il TAEG convenuto nel contratto, quale doveva intendersi, tenuto conto anche dell'interesse di mora, era superiore al ed tasso soglia previsto dalla legge 108 del 1996, pari nel II trimestre 2010, per la categoria "Cessione del quinto oltre euro 5.000,00" al 17,82%, e ha lamentato, altresì, la natura anatocistica degli interessi applicati sull'intera rata di mutuo. Costituendosi tempestivamente, in persona del legale rappresentante "pro tempore", Intesa San Paolo Personal Finance, ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore, deducendo, in particolare, che tanto il tasso di interesse corrispettivo convenuto nel contratto stipulato nel mese di aprile 2010, dal [redacted] inizialmente con la Neos Finance, cui poi essa era subentrata, quanto l'interesse di mora erano inferiori al c.d. tasso soglia, da individuarsi in relazione alla categoria dei contratti in oggetto. La causa, istruita mediante produzione documentale, e approfondimenti tecnici a mezzo di CTU, all'udienza del 21 giugno 2016 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini stabiliti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Appare opportuno premettere, in ordine alla verifica dei tassi soglia e dunque [redacted] 108/96 in materia di usura, che anche il tasso di mora deve ritenersi soggetto alla verifica di conformità alle soglie previste dalla l. 108/96 in base all'art. 1815 c.c., comma 2, come ha espressamente affermato la S.C. (cfr. in motivazione sez. I civ. n. 350/13 secondo la quale, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815, comma 2, cc., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori [redacted] 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003"); tale verifica non va tuttavia condotta sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi, ma procedendo a verifiche autonome essendo i due distinti tassi di interesse destinati a operare, secondo le previsioni contrattuali, sulla base di presupposti diversi e tra loro alternativi.

Gli interessi compensativi, assolvono, infatti, alla funzione di compensare la banca della facoltà di godimento del denaro nella fase c.d. fisiologica del rapporto, laddove, invece, gli interessi di mora sono previsti e vanno corrisposti nell'ipotesi in cui il mutuatario, disattendendo le pattuizioni, non provveda al saldo delle rate secondo le modalità ed i tempi concordati. [redacted]



RG n. 13739/201

Repert. n. 2275/2017 del 28/02/201

.....  
Ritiene peraltro, il Tribunale di aderire al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11; Cass.pen. n.12028/10 e n.28743/10), secondo cui "devono [...] ritenersi rilevanti, ai fini della integrazione della fattispecie dell'usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l'erogazione del credito", anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00 – secondo il quale, "ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".

L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

Non v'è dubbio, dunque, che in tale prospettiva, deve essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito e considerata, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante ( così anche Corte di Appello di Milano n. 3283/2013 ).

E' , peraltro, il caso di rilevare la non vincolatività delle istruzioni e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia per il controllo dell'usurarietà dei tassi, che non sono fonti normative, e, comunque, a decorrere dall'anno 2009 , e dunque, da epoca anteriore alla stipula del contratto di cui si controverte, includono anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Ora, il ctu ha accertato che il TAEG , ove si computino tutte le spese collegate all'erogazione del credito, escluso il costo della polizza assicurativa, secondo le istruzioni della banca d'Italia del 2006, era stato convenuto nel contratto nella misura del 15,182 , inferiore quindi al ed tasso soglia vigente, pari al 17,82% ; deve invece ritenersi convenuto nella misura del 20,383 % ,superiore quindi al ed tasso soglia, nel caso in cui debba considerarsi ai fini del calcolo anche il costo della polizza assicurativa, pari ad euro 14.106,00, come appare corretto alla stregua dei principi sopra enunciati.

Il tasso di interesse di mora era convenuto nella misura del 6%, inferiore, quindi, al tasso soglia. Dall'usurarietà genetica sopra accertata in ordine alla pattuizione degli interessi corrispettivi, non discende, tuttavia, la nullità dell'intero contratto, ma solo della clausola con cui sono stati pattuiti tali interessi corrispettivi oltre la soglia dell'usura, sì che, non essendo dovuti tali interessi, ai sensi dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 1815, 2 °comma, cc. Accedo spa , subentrata ad Intesa San Paolo Personal Finance ( vedi comparsa conclusionale e memoria di replica ) , va condannata a

11



RG n. 13739/201

Repert. n. 2275/2017 del 28/02/201

resituire all'attore l'importo di euro 8.923, 00 ( vedi pag 32 della relazione tecnica) versato a tale titolo, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda fino al saldo.

Non risulta peraltro che siano stati mai versati interessi moratori, di guisa che non può ravvisarsi alcun anatocismo.

La domanda di risarcimento dei danni, enunciata peraltro in modo assai vago e generico, e non sorretta da alcuna allegazione, non può peraltro essere accolta, in quanto non suffragata da elementi di prova.

Segue, in base al principio legale della soccombenza, la condanna di Accedo spa a rifondere all'attore le spese del giudizio, che si liquidano, in base al D. M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi euro 3.872,00 di cui euro 875,00 per fase di studio della controversia, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 800,00 per la fase conclusiva ed euro 257,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura prevista dalla legge, Iva e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Vanno poste altresì a carico di Accedo spa le spese relative alla ctu, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; dichiara la nullità della clausola contenuta nel contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 7017368, stipulato da [REDACTED] con la Neos Finance, con cui sono stati pattuiti gli interessi corrispettivi e condanna, quindi, Accedo spa a rifondere al predetto attore euro 8.923, 00 indebitamente versati, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda fino al saldo.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna, inoltre, Accedo spa a rifondere al [REDACTED] le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.872,00, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura prevista dalla legge, Iva e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Pone infine a carico di Accedo le spese relative alla ctu, già liquidate con separato decreto.

Palermo, il 10 novembre 2016

Il Giudice

*C. Terzo*

IL CANCELLIERE  
[REDACTED]  
*Giuseppe Costo*

CANCELLERIA  
PA 28/02/2017  
*Giuseppe Costo*